



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (C.F. N. 80026440281)

CIG B00B55CB3C - B00B55DC0F

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE N. 6 del 09 APRILE 2024

Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 473 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 della gestione completa dei servizi "*bar*" e/o di riassetto delle "*camere adibite a foresteria*" presso le Caserme dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" ubicate in Venezia, Padova, Verona, Peschiera del Garda (VR) e Conegliano Veneto (TV) per l'anno 2024 con possibilità di ulteriori n. 3 (tre) rinnovi annuali a discrezione dell'Amministrazione (CIG 98589230A3 per il lotto n. 1 Padova - CIG B00B55A996 per il lotto n. 2 Peschiera del Garda (VR) - CIG B00B55BA69 per il lotto n. 3 Verona - CIG B00B55CB3C per il lotto n. 5 Venezia e CIG B00B55DC0F per il lotto n. 6 Conegliano Veneto (TV)).

È stipulata in forma digitale, convenzionalmente in data 8 aprile 2024, la seguente convenzione, regolamentata dalle seguenti premesse e articoli.

PREMESSO CHE

- il Comando Legione Carabinieri "Veneto", rende disponibili i locali e gli spazi destinati per i sottoelencati servizi:

- "*bar*" presso la sede del Comando Provinciale CC di Venezia (Caserma "Col. N. Madalena") (lotto n. 5);
- "*servizio riassetto camere adibite a foresteria*" presso la sede del Comando Compagnia CC di Conegliano Veneto (TV) (Caserma "Cap.

A. Bonsignore”) (lotto n. 6);

- con **Determinazione a Contrarre n. 1877** datata 28 novembre 2023 il Comandante pro-tempore della Legione Carabinieri “Veneto” ha autorizzato l’avvio **per l’anno 2024**, con possibilità di ulteriori n. 3 (tre) rinnovi annuali a discrezione dell’Amministrazione, dell’affidamento sotto soglia in concessione a terzi ex art. 473 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 della gestione completa dei servizi “bar” e/o di riassetto delle “camere adibite a foresteria” presso le Caserme dipendenti dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” ubicate in Venezia, Padova, Verona, Peschiera del Garda (VR), Vicenza, Belluno e Conegliano Veneto (TV) mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno dieci operatori economici tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A ai sensi dell’art. 187 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con gli articoli 547 e 1833 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

- il secondo esperimento di gara espletato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. 3953648 del 19 gennaio 2024 si è concluso, previa verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 giusto verbale n. 15 in data 21 febbraio 2024, con l’aggiudicazione definitiva dei servizi relativi ai lotti n. 1 (Padova), n. 2 (Peschiera del Garda), n. 3 (Verona), n. 4 (Belluno), n. 5 (Venezia) e n. 6 (Conegliano Veneto (TV)) all’operatore economico “**TEBET S.r.l.**” avente sede legale in Roma, alla via Boezio, 4/C alle condizioni delle sottoelencate offerte presentante mediante sconto unico percentuale sui

listini dei prezzi “bar” e/o “foresterie” posti a base di gara:

- **lotto n. 1 (Padova):** “bar” sconto del 12% e “foresteria” sconto del 19%;
- **lotto n. 2 (Peschiera del Garda (VR):** “foresteria” sconto del 1%;
- **lotto n. 3 (Verona):** “bar” sconto del 12% e “foresteria” sconto del 19%;
- **lotto n. 4 (Belluno):** “bar” sconto del 1%;
- **lotto n. 5 (Venezia):** “bar” sconto del 1%;
- **lotto n. 6 (Conegliano Veneto (TV):** “foresteria” sconto del 1%;

TENUTO CONTO CHE

- in data 12 marzo 2024 la Società **TEBET S.r.l.** ha comunicato la rinuncia dell'affidamento in concessione del lotto n. 4 afferente al servizio “bar” presso la sede del Comando Provinciale CC di Belluno (caserma “Ten. L. Giarnieri”);

SIA NOTO

che, per fare constatare quanto sopra e procedere alla stipula della conseguente convenzione, altresì denominata, nel prosieguo, “contratto”,

TRA

- il Comando Legione Carabinieri “Veneto” rappresentato dal Capo Servizio Amministrativo pro tempore, nel seguito indicata come ‘Amministrazione’;

E

- l’operatore economico “**TEBET S.r.l.**, avente sede legale in Roma, alla via Boezio, 4 C, d’ora in poi per brevità denominata semplicemente “Ditta”, Codice Fiscale 13645281000 e P.I.V.A. 13645281000, iscritta in data 21 dicembre 2015 al “Registro delle Imprese” - numero REA:VE 1463250, P.E.C.: TEBET@LEGAMAIL.IT legalmente rappresentata dalla

Signora Zanin Laura nata a Noventa Vicentina (VI) il 30 ottobre 1985,
codice fiscale ZNNLRA85R70F964A con poteri di firma come risulta dal
certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto negoziale così come Allegato “1” (condizioni particolari 2024
BAR FORESTERIE – 2 esperimento) e l’allegato 3 (Capitolato Tecnico)
della RDO n. 3953648 del 19 gennaio 2024.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto
nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia
di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei
precedenti punti;
- dal D. Lgs. n. 66/2010 e DPR n. 90/2010 per la parte applicabile.

Art. 2 - Oggetto e validità del contratto

L’atto negoziale ha per oggetto l’affidamento in concessione ai sensi
dell’art.473 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 della gestione completa dei
seguenti servizi per l’anno 2024, con possibilità di ulteriori n. 3 rinnovi

annuali a discrezione dell'Amministrazione:

- “bar” presso la sede del Comando Provinciale CC di Venezia (lotto n.5);
- “servizio riassetto camere adibite a foresteria” presso la sede del Comando Compagnia CC di Conegliano (lotto n. 6);

Il contratto ha validità dal 9 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 con possibilità di rinnovo annuale, fino ad un massimo di tre rinnovi, da autorizzare previo accertamento da parte dell'Amministrazione della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la reiterazione del contratto. I rinnovi annuali saranno disposti dall'Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità contrattuale.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni - Tariffe

contrattuali

L'impresa rimane obbligata ad erogare i servizi ed eseguire tutte le prestazioni contrattuali previste alle condizioni tariffarie riportate negli allegati: “3” (CapitolatoTecnico) e “3” (ERRATA CORRIGE listino prezzi foresteria) della RDO n. 3953648 del 19 gennaio 2024, al netto degli sconti offerti in sede di gara sopra menzionati.

La Ditta prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, dovrà uniformarsi alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). La Ditta, pertanto, garantisce di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 4 - Valore contrattuale

Al presente contratto è attribuito un valore complessivo presunto concessorio **annuo** senza minimo garantito di **€ 20.000,00 IVA esclusa** calcolato ai sensi dell'art. 179 (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) del D. Lgs. n. 36/2023 tenendo presente i dati dei fatturati comunicati dai precedenti gestori. L'affidamento non comporterà nessun onere a carico dell'Amministrazione consistendo la remunerazione del concessionario nel pagamento diretto delle prestazioni da parte del bacino di utenza potenziale su base volontaria con rischio operativo di gestione a carico del medesimo.

Art. 5 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico - clausola di salvaguardia per l'Amministrazione.

La Società in relazione al servizio "bar" si impegna a sostenere gli oneri di occupazione delle aree demaniali sulla base del valore stabilito dalla competente Agenzia del Demanio.

Resta inteso che il mancato pagamento costituirà giustificato motivo di risoluzione contrattuale tra le parti, senza pretese risarcitorie tra le stesse.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. La Ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il responsabile del procedimento per la fase di affidamento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento/sostituzione del personale posto alle sue dipendenze ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo e non gradito al servizio o che abbia tenuto durante il servizio o nei locali un comportamento oltraggioso o indecoroso nei confronti degli utenti o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Istituzione, la richiesta di cui trattasi dovrà essere comunicata verbalmente alla Ditta e confermata a mezzo comunicazione certificata (posta elettronica certificata). La Ditta avrà 3 (tre) giorni lavorativi di tempo per replicare alla suddetta richiesta. In caso di non accoglimento delle ragioni della replica, l'Amministrazione rinnoverà, nella stessa forma di cui sopra, la richiesta alla Ditta che sarà obbligata a soddisfarla entro le 24 ore successive senza modifiche alle condizioni economiche offerte e sottoscritte. La sostituzione dovrà avvenire entro il quinto giorno dalla richiesta e in caso di inadempienza si potrà procedere all'applicazione delle possibili penalità riportate nel presente contratto ovvero, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, con le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione la Ditta non può procedere ad alcuna variazione.

Inoltre, la Ditta:

- è tenuta a comunicare preventivamente le generalità delle persone che intende impegnare nel servizio;

- provvederà, a proprie spese, a far indossare agli addetti al servizio, nei locali all'uso allestiti dall'Amministrazione, idonei capi di vestiario, tutti di colore sobrio e stile elegante, nonché eventuali capi speciali antinfortunistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in particolare, il personale addetto al servizio dovrà essere dotato, a cura della Ditta, di tesserino personale di riconoscimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o all'uso. La Ditta oltre ad impegnarsi a mantenere e a far mantenere ai propri collaboratori un comportamento consono con l'ambiente nel quale viene esercitata l'attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti affinché il personale possa usufruire del riposo settimanale e nello stesso tempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

La Ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, integrato dalla Decisione di esecuzione 2021/915 del 04.06.2021) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione dei Servizi

La Ditta non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale grave e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Ditta per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale (cosiddetta esecuzione in danno).

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

La Ditta ha presentato la Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) n. 1/64273/61/172135827 emessa in data 29 febbraio 2024 dalla compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., agenzia di Alte Ceccato (VI), in corso di validità sino al 28 febbraio 2025.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto non è consentito in quanto la Ditta non ha dichiarato di volersi avvalere del predetto istituto nei documenti di gara.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della L 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e

comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 12 - Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto ed a tutela dei materiali di proprietà dell'Amministrazione Militare, la Ditta ha presentato le seguenti garanzie definitive:

- per il lotto n. 5, € 1.600,00 tramite polizza fideiussoria n. QB2400528 datata 25 marzo 2024 della compagnia QBE EUROPE SA/NV, agenzia di Parigi (F), in corso di validità sino al 25 marzo 2025;
 - per il lotto n. 6, € 400,00 tramite polizza fideiussoria n. QB2400529 datata 25 marzo 2024 della compagnia QBE EUROPE SA/NV, agenzia di Parigi (F), in corso di validità sino al 25 marzo 2025,
- rese ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in favore dell'Amministrazione.

Le garanzie avranno validità temporale pari alla durata del contratto inclusiva di tutte e tre le opzioni di rinnovo annuale e dovranno, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le garanzie dovranno essere reintegrate entro il termine di 10 giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, esse siano state escusse parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Ditta. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L'Amministrazione ha diritto di valersi delle cauzioni per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8- 9 e 16 del presente contratto.

Art. 13 - Penalità

In caso di inadempienze, le penalità verranno comminate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. L.gs. n. 36/2023 e del Capitolato Tecnico (art. 19). In particolare, vengono pattuite le seguenti penalità correlate a particolari inadempienze, fatto salvo il recupero del maggior danno ne dovesse derivare all'Amministrazione:

- ogni giorno di interruzione del servizio, anche parziale, euro 550,00 (cinquencentocinquanta/00);
- ogni dipendente in servizio attivo non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- ogni giorno di mancata disponibilità dei prodotti di listino, euro 25,00 (venticinque/00);
- sostituzione del personale senza preventiva comunicazione alla stazione appaltante, euro 100,00 (cento/00);
- mancata rispetto delle norme di igiene e sicurezza, euro 500,00 (cinquecento/00);
- mancanza del numero del personale di servizio da cui derivi un disservizio, euro 100,00 (cento/00);

- ogni altra eventuale inadempienza diversa da quelle elencate, ma comunque violativa delle condizioni stabilite nel capitolato, purché incidenti sull'effettiva regolarità del servizio, da 50,00 (cinquanta/00) euro a 1.000,00 (mille/00).

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta tramite posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art.15 - Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di

fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con posta elettronica certificata.

La Ditta potrà recedere dal contratto per giusta causa garantendo un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 16 - Divieto di cessione della convenzione

È fatto divieto alla Ditta di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto negoziale, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del citato D. Lgs.

Art. 17 - Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In tal caso, l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancato rispetto degli artt. 6 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7

(obblighi di riservatezza), 8 (sospensione dei servizi), 9 (responsabilità per infortuni e danni), 10 (subappalto), 13 (cauzione), 16 (divieto di cessione della convenzione) del presente contratto;

- accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94,95 e 98 del D. Lgs. n.36/2023.

Art. 18 - Fallimento della Ditta o morte dell'Amministratore

Il fallimento della Ditta comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Art. 19 - Responsabile del servizio

La Ditta ha indicato la Signora Dalla Rosa Federica, nata a Vicenza, l'11/02/1979, residente a Barbarano Mossano (VI), alla via Tavella, 6, quale responsabile dell'esecuzione, che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto della Ditta medesima, in ordine all'esecuzione dei servizi di cui trattasi. Il responsabile dell'esecuzione sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto della Ditta, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale come indicato nel Capitolato Tecnico ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di trasferta per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche

e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta.

La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

La Ditta si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Ditta è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

In relazione al servizio "foresterie" si rende noto che l'Organismo di

protezione sociale ubicato in Conegliano Veneto (TV) al viale L. Spellanzon n. 17 (presso la sede del Comando Compagnia CC caserma “Cap. A. Bonsignore”) è incluso nell’elenco delle “foresterie” convenzionate con la società “Difesa Servizi S.p.A.” pertanto, la Ditta dovrà corrispondere una **“QUOTA RICOGNITORIA” del 10%** delle somme incassate (*rectius*: tariffe riscosse al netto dell’IVA) a **“Difesa Servizi S.p.A.”** mediante versamento mensile sul conto corrente dedicato della citata Società.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all’attività oggetto del presente contratto e gli oneri comunque derivanti dall’esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico della Ditta. In particolare il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine e imposta di registro in caso d’uso.

Art. 22 - Domicilio eletto e Foro competente

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la Ditta elegge domicilio legale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: TEBET@LEGAMAIL.IT ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

La Ditta è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione. In mancanza di suddetta comunicazione sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.

Il Foro competente è quello di Padova.

Il presente contratto consta di n. 19 pagine con inclusione dei gruppi firma.

La registrazione del presente contratto è da effettuarsi in caso d'uso in base al principio dell'alternatività dell'imposta (l'imposta di registro è a carico della Ditta solo per servizi non sottoposti ad IVA).

PER LA DITTA CONTRAENTE: *Sig.ra ZANIN Laura, mediante firma digitale.*

PER L'AMMINISTRAZIONE: *Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro, mediante firma digitale.*